



COMUNE DI PIETRAPERZIA

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO

(LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287, LEGGE 5 MAGGIO 1952, N.405 E LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N. 1441)

IL SINDACO

Rende noto che in conformità al disposto dell'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sostituito dall'art. 3 della legge 05 maggio 1952, n. 405 e del 2° comma dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1441, si provvede all'aggiornamento degli

ALBI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO

IN V I T A

I cittadini che, non essendo già iscritti negli ALBI definitivi dei GIUDICI POPOLARI, e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e non si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 12 della predetta legge, a chiedere, **non più tardi del 31 LUGLIO del corrente anno**, di essere iscritti nei rispettivi elenchi dei GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO.

La domanda di iscrizione nell'Albo dei Giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise di Appello va redatta **secondo quanto specificamente indicato nel relativo modello, con allegata fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità e fotocopia dell'ultimo titolo di studio conseguito, e può essere presentata di persona (esclusivamente nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00) al Servizio Elettorale GIUDICI POPOLARI sito in Pietraperzia, VIA, SAN DOMENICO 5 o trasmessa per posta elettronica all'indirizzo PEC: pietraperzia.elettorale@pec.it Mail elettorale@comune.pietraperzia.en.it**

ENTRO E NON OLTRE IL 31 LUGLIO 2025;

Indicare nella domanda anche un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica

I requisiti sono i seguenti:

- residenza nel Comune
- cittadinanza italiana
- godimento dei diritti civili e politici
- buona condotta morale (poiché tale requisito non è più certificabile, viene accertato che non risultino iscrizioni nel Casellario Giudiziale)
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni
- essere in possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e del titolo di studio di scuola media di secondo grado per l'iscrizione all'Albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise d'Appello.

Sono esclusi dall'ufficio di giudice popolare:

- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dallo Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Pietraperzia li 03/04/2025

Il Sindaco
Geom. Salvatore V. Messina

